





N. 228 - settembre 2020

Le elezioni regionali in Valle d'Aosta

Introduzione

Domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si terranno le elezioni in Val d'Aosta e in altre sei regioni: Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Veneto.

Contestualmente¹, si svolgeranno:

- i) il referendum costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari".
- ii) le elezioni suppletive nei collegi uninominali 03 della Regione Sardegna e 09 della regione Veneto del Senato:
- iii) elezioni amministrative in alcuni comuni;

Per ciascuna delle regioni richiamate è dedicata una distinta Nota breve, nella quale si esamina la relativa disciplina elettorale.

Nella presente si considera la Val d'Aosta, per la quale i comizi elettorali sono stati convocati dal Presidente della Regione con proprio decreto n. 296 del 20 luglio 2020.

Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle 23, e lunedì dalle ore 7 alle 15.

Le elezioni si svolgeranno sulla base della legge regionale **L.R. n.3 del 1993** ("Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta").

Le elezioni sono a suffragio universale e diretto. A differenza di quanto accade in altre regioni, in Valle d'Aosta non è prevista l'elezione diretta del Presidente della Regione, che è invece eletto dal Consiglio regionale tra i suoi membri.

Nell'allegato A alla presente Nota breve si riporta il fac-simile della scheda di voto.

Nell'allegato B sono indicati i risultati della precedente consultazione elettorale.

¹ L'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che (a decorrere dal 2012) le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno; l'art. 1-bis, comma 1 del decreto legge n. 26 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, in legge 19 giugno 2020, n. 59, ha fissato le date e gli orari di svolgimento delle operazioni di votazione (come detto domenica (dalle ore 7 alle ore 23) e nella giornata di lunedì (dalle ore 7 alle ore 15), pertanto su due giornate, in deroga alla disciplina ordinaria (l'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che le operazioni s svolgano nella sola giornata di domenica), al fine di "assicurare il necessario distanziamento sociale".

Chi si vota?

Il **Consiglio regionale** è composto da **35 consiglieri**² e svolge, fra le altre, le seguenti funzioni:

- i) elegge, fra i suoi componenti, il Presidente della Regione e nomina, su proposta di quest'ultimo, gli assessori³:
- ii) una volta eletto il Presidente, può revocargli la fiducia a condizione che la relativa mozione indichi il nuovo Presidente e i componenti della nuova Giunta (sfiducia costruttiva)⁴;
- iii) esercita le funzioni normative di competenza della Regione e le altre che gli sono attribuite dallo Statuto e dalle leggi dello Stato⁵;
- iv) adotta gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza della Giunta o del Presidente della Giunta⁶.

Come si vota?

Le modalità di svolgimento delle elezioni sono dettate dalla richiamata **L.R. n.3 del 1993**⁷ (e successive modifiche, fra cui in particolare la L.R. n.16 del 2017).

• Unica circoscrizione elettorale

Il territorio della Regione Valle d'Aosta costituisce un'unica circoscrizione elettorale⁸.

- Presentazione e composizione delle liste
 - **Termini di presentazione**. Le liste dei candidati sono presentate presso cancelleria del Tribunale di Aosta dalle ore otto del trentacinquesimo giorno (16 agosto 2020) alle ore venti del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione (17 agosto)⁹.
 - **Numero di firme**. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un numero di elettori compreso tra 900 e 1.400¹⁰.

Non è tuttavia richiesta alcuna sottoscrizione:

¹⁰ Art.6, commi 2 e 3, della L.R. n.3 del 1993, come modificato dalla L.R. n.7 del 2019, la quale ha modificato i limiti massimo e minimo delle sottoscrizioni. Nel testo previgente, infatti, si richiedeva la sottoscrizione da parte di un numero elettori compreso tra 1.000 e 1.500.



2

² Il numero è fisso ed è determinato dall'art.16 della legge costituzionale n.4 del 1948 (<u>Statuto speciale per la Valle d'Aosta</u>, d'ora innanzi SVA). Si segnala che la L.R. n. 7 del 2019 ha introdotto (nuovo art. 3.1 della legge elettorale), per i consiglieri regionali, il **limite di tre mandati consecutivi**, dopo i quali non sono immediatamente rieleggibili. È consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

³ Cfr. art.2, comma 1, e art.4, comma 1, della L.R. n.21 del 2007 ("Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori, di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale"). Tale legge detta più in generale la forma di governo regionale, dando attuazione all'art.15 dello statuto (come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 2001).

⁴ Art.5 della L.R. n.21 del 2007.

⁵ Art.26 dello SVA.

⁶ Cfr art.1, primo comma, lettera *t*), della L.R. n.66 del 1979 ("Attribuzioni e competenze del Consiglio regionale, del Presidente del Consiglio, della Giunta regionale e del Presidente della Giunta"), nonché le numerose ulteriori funzioni, molte delle quali prettamente amministrative, recate nel medesimo articolo.

⁷ "Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta".

⁸ Art.1, comma 4, della L.R. n.3 del 1993.

⁹ Art.7, comma 1, della L.R. n.3 del 1993. Si veda anche il <u>calendario</u> delle principali operazioni elettorali sul sito della regione.

- i) per i partiti o i gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della convocazione dei comizi o che nel corso della legislatura abbia mutato simbolo e denominazione (tranne nel caso del gruppo misto);
- ii) nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme.
- Il **numero di candidati** deve essere non inferiore a ventuno e non superiore a trentacinque¹¹.
- Nessun candidato può essere compreso in più liste.
- Due o più liste hanno la possibilità di sottoscrivere un **programma elettorale comune**¹².

• Equilibrio di genere

Le liste dei candidati devono essere composte in modo che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura inferiore al **35%**, con arrotondamento all'unità superiore¹³.

· Esercizio del diritto di voto

Nella scheda l'elettore può esprimere fino **un solo voto di preferenza** per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata¹⁴.

- Sistema elettorale: proporzionale con premio di maggioranza (art.50 L.R. n.3 del 1993¹⁵)
 - Concluso lo spoglio, in una prima fase i 35 seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le liste, utilizzando il metodo del quoziente e dei più alti resti¹⁶.

²⁰ n.b.

¹¹ Art.6, comma 1, della L.R. n.3 del 1993, come modificato dalla L.R. n.7 del 2019.

¹² Art.4-*bis* della L.R. n.3 del 1993. Ogni lista peraltro può sottoscrivere un solo programma.

¹³ Si tratta di una previsione contenuta all'art. 3-*bis* della L.R. n.3 del 1993, come modificato dall'art.1, comma 1, della legge n.16 del 2017 e, successivamente dall'art. 3, comma 1, L.R. 4 giugno 2019, n. 7 (in precedenza la richiamata soglia era pari al 30%). Si noti che la richiamata soglia massima per la presenza di candidati dello stesso genere offre un grado di tutela leggermente inferiore rispetto a quello previsto dalla legislazione nazionale (art.4, comma 1, lett. c)-*bis*, L.n. 165/2004), che impone il limite del 60 per cento del totale dei candidati. Per un'illustrazione dei contenuti della legge n.165 e una disamina dell'applicazione a livello regionale si veda la N.B. "La parità di genere nella legislazione elettorale regionale" a cura del Servizio studi del Senato della Repubblica.

¹⁴ Art. 34, comma 2, secondo periodo, L.R. n.3 del 1993, come modificato dall'art. 8, comma 1, L.R. n. 7 del 2019. In precedenza era possibile esprimere tre voti di preferenza.

¹⁵ L'articolo è stato consistentemente modificato dalla L.R. n.16 del 2017. Nel sistema previgente era previsto un doppio turno di ballottaggio (il secondo turno scattava qualora nessuna lista avesse ottenuto almeno 18 seggi) e un premio di maggioranza tale da assicurare 21 seggi alla lista che al primo turno avesse ottenuto oltre il 50 per cento delle preferenze (ma meno di 21 seggi) o 18 seggi alla lista vincente al secondo turno.

¹⁶ A cura dell'Ufficio elettorale regionale vengono determinate dapprima la cifra elettorale di ciascuna lista (consistente nella somma dei voti validi di lista ottenuti da ciascuna lista nei singoli Uffici di scrutinio, v. *infra*) e somma le cifre elettorali di tutte le liste; indi si divide tale somma per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale (e le liste la cui cifra elettorale non raggiunge tale quoziente non vengono prese in considerazione per l'assegnazione dei seggi); a seguire si moltiplica per due tale quoziente al fine di determinare la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi; poi si determina la cifra elettorale di ogni gruppo di liste che ha presentato un programma elettorale comune (con esclusione dei voti delle liste che non hanno raggiunto il citato quoziente). Compiuti tali calcoli, l'Ufficio elettorale regionale procede al riparto dei seggi tra le liste (che hanno raggiunto la soglia minima) sulla base alla cifra elettorale di ciascuna. Si procede pertanto a dividere la somma dei voti validi di tutte le liste (che hanno superato lo sbarramento) per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale, ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione; si verifica quante volte tale ultimo quoziente è contenuto nei voti validi di ogni lista (aggiungendo i seggi eventualmente non assegnati alle liste che hanno i maggiori resti); si sommano infine i seggi delle liste facenti parte del medesimo gruppo. Si segnala che la L.R. n. 7 del 2019 - con l'introduzione dei nuovi articoli da 14-bis a 16-bis nella L.R. n. 3 del 1993 - ha dettato disposizioni in materia di disciplina e organizzazione delle operazioni dello spoglio centralizzato da parte degli otto Poli di scrutinio. In

- Alla lista (o alla coalizione di liste che hanno sottoscritto il medesimo programma) più votata, che abbia registrato almeno il 42% dei voti validi espressi¹⁷, è attribuito un numero di seggi pari a 21 (**premio di maggioranza**¹⁸).
- Qualora nessuna lista o gruppo raggiungano la soglia del 42%, i seggi vengono assegnati secondo il criterio della proporzionalità dei voti conseguiti (non scatta pertanto il premio di maggioranza).

Il sistema elettorale pertanto assicura una maggioranza consiliare stabile (grazie all'assegnazione del 60% dei seggi attraverso il meccanismo del premio di maggioranza) solo nel caso in cui una lista (o un gruppo di liste con il medesimo programma) abbia conseguito un numero di voti pari ad almeno il 42% del totale. Altrimenti, i seggi vengono assegnati secondo il sistema proporzionale con sbarramento, con la possibilità che nessuna lista (o gruppo) sia in grado di conseguire la maggioranza assoluta dei seggi.

Assegnazione dei seggi ai singoli candidati

I seggi sono assegnati sulla base della graduatoria dei candidati di ciascuna lista stilata sulla base dei voti conseguiti.

Soglia di sbarramento¹⁹

- Le liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale sono escluse dalle operazioni per l'attribuzione dei seggi.
- Le liste che non ottengano almeno il numero minimo di voti necessario per l'attribuzione di due seggi non sono ammesse al riparto dei seggi.

a cura di Luigi Fucito e Simone Bonanni

-

ciascun Polo sono costituiti gli Uffici di scrutinio, composti ciascuno da un Presidente, da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario, così come designati per le singole sezioni (art. 14-bis, L.R. n. 3 del 1993).

¹⁷ Senza considerare i voti delle liste che non hanno ottenuto neanche 1/35 del totale dei voti espressi, v. nota precedente.

¹⁸ Ciò sempre che alla lista o al gruppo non spettino un numero di seggi superiore sulla base della proporzione dei voti conseguiti.

¹⁹ Si veda la nota n.16.

Allegato A Fac-simile scheda di voto



Fonte: Regione Valle d'Aosta

Allegato B Risultati delle elezioni regionali in Valle d'Aosta del 20 maggio 2018

Riepilogo regio Elettori Votanti	nale	103.122 67.159 65,13%		Schede scrutinate Schede bianche Schede nulle		67.159 812 2.629	100,00% 1,21% 3,91%	
	LISTE		Voti	% su voti di lista	Voti contestati	Seggi		
AR AR	EA CIVICA - STELLA AI	PINA - POUR NOTRE VA	ALLÉE	6.792	10,66%	0	4	D
CE	CENTRO DESTRA VALLE D'AOSTA			1.863	2,92%	0	-	D
PA	PARTITO DEMOCRATICO			3.436	5,39%	0	-	D
IMPEGNO	PEGNO CIVICO			4.806	7,54%	0	3	D
ON UN	ION VALDÔTAINE PRO	OGRESSISTE		6.750	10,59%	0	4	₽
ALIPE ALI	PE			5.734	9,00%	0	3	D
LE LE	GA SALVINI VALLÉE D'	AOSTE		10.875	17,07%	0	7	D
UN	UNION VALDÔTAINE			12.265	19,25%	0	7	D
MOUV"	DUV'			4.545	7,13%	0	3	D
MOVIMENTO MC	OVIMENTO 5 STELLE	•		6.652	10,44%	0	4	D

Fonte: Regione Valle d'Aosta

(https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Dati e risultati/elezioni/VotiLista i.aspx?idele=137&ord=1&setcar=n

6